

La legge 19 luglio 2019 nr. 69 recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere” - comunemente denominata "Codice Rosso" ha rafforzato le misure di protezione e stabilito meccanismi nello svolgimento delle indagini volti ad evitare possibili situazioni di stasi.

Per quei delitti che la legge individua come espressione della violenza di genere si impone l'immediata comunicazione delle notizie di reato dalla Polizia giudiziaria al Pubblico Ministero. Entro 3 giorni dall'iscrizione della notizia di reato, il P.M. sente la persona offesa o chi ha presentato denuncia, querela o istanza (salva la possibilità di proroga per imprescindibili esigenze di tutela di minori o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa). La polizia giudiziaria procede senza ritardo al compimento degli atti di indagine delegati e pone, sempre senza ritardo, a disposizione del P.M., la documentazione delle attività svolte.

Con la legge del “codice rosso” sono state inasprite le pene di diversi reati e sono state introdotte 4 nuove fattispecie di reato:

- la diffusione illecita di immagini, o video sessualmente espliciti (*revenge porn*)
- la deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti
- la costrizione o induzione al matrimonio
- la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi (Art. 572 c.p.), è aggravato quando è commesso in presenza o in danno di minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità, ovvero se è commesso con armi. **Il minore che assiste è sempre considerato persona offesa dal reato.**

Il reato è stato, inoltre, compreso tra i casi di pericolosità “qualificata” nei cui confronti è applicabile la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, come già previsto per gli atti persecutori (Art. 4, comma 1, lett. *i-ter* del D.LGS. n. 159/ 2011 - Codice Antimafia).